



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 31.3.2006
COM(2006) 147 definitivo

2006/0051 (ACC)
2006/0052 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'attuazione dell'accordo concluso dalla CE a seguito di negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel quadro dell'allargamento dell'unione doganale, le disposizioni dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT impongono alla CE di avviare negoziati con i paesi terzi detentori di diritti di negoziato con uno dei paesi aderenti, allo scopo di convenire un adeguamento compensativo qualora l'adozione del regime tariffario esterno della CE comporti un aumento dei dazi superiore al livello rispetto al quale il paese aderente si è impegnato nel quadro dell'OMC, "tenendo debito conto delle riduzioni dei dazi effettuate sulla stessa linea tariffaria da altri enti che formavano l'unione doganale al momento in cui si è costituita".
2. Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare tali negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 (proposta COM 6792/04 WTO 34).
3. La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
4. La Commissione ha negoziato, con i membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato, il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.
5. I negoziati sono sfociati nella conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere con il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu.
6. Con la presente proposta si invita il Consiglio ad approvare l'accordo suddetto.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'OMC ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel corso del processo di adesione alla Comunità europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
- (2) La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
- (3) La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu. È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il territorio doganale separato di
Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu

relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla
Comunità europea

Lettera delle Comunità europee

Signor ...,

A seguito dell'apertura dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla CE, la CE e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all'OMC in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente (CE 15).

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le seguenti concessioni:

87120030 (biciclette senza motore): riduzione dell'attuale dazio comunitario consolidato dal 15% al 14,0%.

Il presente accordo entra in vigore con lo scambio di lettere dell'accordo, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto anteriormente al 1° marzo 2006 e in ogni caso non oltre il 1° luglio 2006.

Per la Comunità europea

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu

relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alle Comunità europee

Lettera del territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu

Signor ...,

in riferimento alla Sua lettera, così redatta:

“A seguito dell’apertura dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla CE, la CE e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente (CE 15).

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le seguenti concessioni:

87120030 (biciclette senza motore): riduzione dell’attuale dazio comunitario consolidato dal 15% al 14,0%.

Il presente accordo entra in vigore con lo scambio di lettere dell’accordo, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto entro il 1° marzo 2006 e in ogni caso non oltre il 1° luglio 2006.”

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo.

Per il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu

RELAZIONE

- (1) È fatto riferimento alla decisione XXXX del Consiglio, relativa alla conclusione di un accordo con il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu a seguito di negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.
- (2) La presente proposta di regolamento del Consiglio attua l'accordo sottoscritto dalla Comunità.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'attuazione dell'accordo concluso dalla CE a seguito di negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87(1) del Consiglio ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata "nomenclatura combinata", e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.
- (2) Con decisione XX/XXX/CE, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l'accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato mediante i dazi indicati nell'allegato del presente regolamento.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

In deroga alle regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati codici NC “ex”, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Parte seconda Tabella dei dazi		
Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
8712 0030	Biciclette senza motore	Attuato dal regolamento XXX del Consiglio